

REPUBBLICA DI SAN MARINO

LEGGE QUALIFICATA 16 dicembre 2005 n.186

LEGGE QUALIFICATA SUI CAPITANI REGGENTI

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge qualificata approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 dicembre 2005.

Art. 1

(Elezione)

- 1. I Capitani Reggenti sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Grande e Generale a maggioranza dei consiglieri votanti. La seduta del Consiglio Grande e Generale in cui si procede alla elezione è valida con qualsiasi numero di Consiglieri.
- 2. Ciascun Capitano Reggente, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento a termini di legge.

Art. 2

(Requisiti)

- 1. I Capitani Reggenti sono eletti dal Consiglio Grande e Generale tra cittadini originari di età non inferiore a venticinque anni.
- 2. I Capitani Reggenti cessati di carica non sono rieleggibili prima che siano trascorsi tre anni dalla fine del precedente mandato.

Art. 3

(Procedura di elezione - rinvio)

1. I Capitani Reggenti sono eletti secondo le procedure di cui alla Legge 24 marzo 1945 n.15.

Art. 4

(Incompatibilità)

1. L'ufficio di Capitano Reggente è incompatibile con qualsiasi altra carica e con l'esercizio di qualsiasi arte o professione.

Art. 5

(Durata della carica)

- 1. I Capitani Reggenti entrano in carica il 1° aprile e il 1° ottobre di ciascun anno e durano in carica sei mesi.
- 2. In caso di decesso si procede immediatamente alla sostituzione con le procedure di cui al superiore articolo 3 in un'apposita seduta del Consiglio Grande e Generale. Il Capitano Reggente nominato in sostituzione rimane in carica sino allo scadere del semestre in corso.

Art.6

(Promulgazione)

- 1. La promulgazione delle leggi da parte della Reggenza deve avvenire entro quindici giorni dall'approvazione salvo che il Consiglio Grande e Generale stabilisca un termine inferiore.
- 2. La promulgazione avviene con decreto reggenziale. E' sottoscritta dai Capitani Reggenti e dal Segretario di Stato per gli Affari Interni.
- 3. La promulgazione delle leggi ordinarie è espressa con la formula seguente:
- "Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del.........

(segue data e numero di legge – titolo e testo di legge)

Data dalla Nostra Residenza, addì (giorno – mese – anno)/ d.F.R.".

- 4. Per le leggi di revisione costituzionale, per le leggi costituzionali e quelle qualificate deve essere altresì riportato l'esito della votazione finale.
- 5. Le leggi costituzionali che devono essere sottoposte a referendum confermativo ai sensi dell'articolo 3 bis della Dichiarazione dei Diritti vengono rese pubbliche immediatamente con apposito decreto della Reggenza. Qualora il risultato del referendum sia positivo la Reggenza, entro quindici giorni, procederà alla promulgazione delle stesse indicando l'esito della consultazione referendaria.
- 6. Le leggi portano la data della loro promulgazione, l'indicazione della relativa tipologia e una numerazione progressiva per anno specifica per ogni tipologia.

Art. 7

(Rinvio al Consiglio Grande e Generale)

- 1. Entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo precedente, i Capitani Reggenti possono, con messaggio motivato, rinviare al Consiglio Grande e Generale una legge per chiederne una nuova deliberazione.
- 2. Il messaggio, redatto in forma scritta, deve contenere le motivazioni del rinvio. Le motivazioni devono attenere alla legittimità formale o sostanziale della legge con riferimento alle disposizioni e ai principi fondamentali dell'ordinamento di cui alla Dichiarazione dei Diritti o da questa richiamati.

- 3. Il messaggio è immediatamente inoltrato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale che provvederà a iscrivere apposito comma per il riesame della legge nella prima seduta utile del Consiglio stesso. Qualora il Consiglio approvi nuovamente la legge questa deve essere promulgata.
- 4. Il riesame della legge e le relative deliberazioni sono limitati ai rilievi oggetto del rinvio e all'approvazione dell'intero testo di legge.

Art.8

(Promulgazione decreti delegati)

- 1. I decreti delegati adottati dal Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 5, della Dichiarazione dei Diritti, sono emanati dalla Reggenza con la denominazione di "decreti delegati" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Congresso di Stato e degli eventuali altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
- 2. La promulgazione del decreto delegato deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione.
- 3. Il decreto delegato viene sottoposto dalla Reggenza alla ratifica del Consiglio Grande e Generale entro tre mesi.

Art.9

(Promulgazione decreti d'urgenza)

- 1. I decreti adottati dal Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, punto b), della Legge Costituzionale n.183/2005 (Legge Costituzionale sul Congresso di Stato) sono promulgati dalla Reggenza con la denominazione di "decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità ed urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Congresso di Stato.
- 2. Prima della promulgazione i Capitani Reggenti possono, con messaggio motivato, rinviare al Congresso di Stato il decreto. Se il Congresso di Stato conferma la propria deliberazione, il decreto deve essere emanato.
- 3. Il messaggio, redatto in forma scritta, deve contenere le motivazioni del rinvio.
- 4. Il messaggio è immediatamente inoltrato al Congresso di Stato. Qualora il Congresso di Stato confermi la propria precedente deliberazione, il decreto deve essere emanato.
- 5. La Reggenza deve sottoporre i decreti alla ratifica del Consiglio Grande e Generale entro tre mesi dalla loro promulgazione pena la loro decadenza. Se il decreto viene ratificato con emendamenti, la Reggenza è tenuta a promulgare il decreto emendato indicando nel preambolo gli estremi del decreto originario e l'avvenuta deliberazione del Consiglio che ha apportato gli emendamenti. Se il decreto viene ratificato nella formulazione originaria, la ratifica del Consiglio dovrà constare in apposita delibera da inserire nel Bollettino Ufficiale.

Art.10

(Formula per la promulgazione dei Decreti e Regolamenti)

- 1. La promulgazione degli atti normativi di cui ai precedenti articoli 8 e 9 è sottoscritta dai Capitani Reggenti e dal Segretario di Stato per gli Affari Interni.
- 2. La promulgazione è espressa con la formula seguente:
- "Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Vista la legge......(per i decreti delegati); Vista la deliberazione del Congresso di Stato, adottata nella seduta del..... promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto (segue testo del decreto) Dato dalla Nostra Residenza, addì (giorno – mese – anno)/ d.F.R.".

Art. 11

(Emanazione dei decreti)

- 1. I decreti di cui al primo comma dell'articolo 5 della Legge Costituzionale n.185/2005 (Legge Costituzionale sui Capitani Reggenti) sono emanati dalla Reggenza con la denominazione "decreto reggenziale" e devono indicare nel preambolo la legge di riferimento.
- 2. I decreti di ratifica di trattati e accordi internazionali sono emanati dalla Reggenza e devono indicare nel preambolo la deliberazione del Consiglio Grande e Generale.

Art. 12

(*Individuazione decreti*)

1. I decreti di cui ai superiori articoli 8, 9 e 11 portano la data della loro emanazione o promulgazione e la numerazione progressiva per anno delle leggi ordinarie.

Art.13

(Regolamenti)

- 1. I regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, punto h) della Legge Costituzionale n.183/2005 (Legge Costituzionale sul Congresso di Stato) sono promulgati dalla Reggenza con la denominazione "Regolamento" e devono indicare l'avvenuta deliberazione del Congresso di Stato. Sono sottoscritti dai Capitani Reggenti e dal Segretario di Stato per gli Affari Interni.
- 2. I regolamenti portano la data della loro emanazione e una numerazione progressiva per anno.

Art.14

(Procedure per la formazione del Governo)

- 1. All'inizio della legislatura, immediatamente dopo la seduta di insediamento del Consiglio Grande e Generale o, in corso di legislatura, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio delle dimissioni rassegnate dal Congresso di Stato, la Reggenza convoca ciascuna forza politica che ha presentato liste alle ultime consultazioni elettorali e che è rappresentata in Consiglio, per le consultazioni e per il successivo conferimento del mandato ai fini della formazione del nuovo Governo.
- 2. Il mandato deve indicare il termine entro cui la forza politica designata deve riferire alla Reggenza circa l'esito del mandato stesso. Qualora l'esito del mandato sia positivo la Reggenza conferisce alla forza politica precedentemente incaricata l'incarico ufficiale per la formazione del nuovo Governo assegnandole un termine entro cui riferire.
- 3. Qualora l'esito del primo mandato sia negativo, la Reggenza procede con ulteriori consultazioni delle forze politiche e con il conferimento di ulteriori mandati ad altre forze politiche.

- 4. Se al compimento dell'incarico ufficiale la forza politica incaricata riferisce di aver raggiunto un accordo per la formazione del nuovo Governo, la Reggenza assegna alla forza politica incaricata un termine per la presentazione del programma di governo e dei nomi dei candidati per la nomina a membri del Congresso di Stato.
- 5. Avvenuta la presentazione del programma di governo di cui al precedente comma, la Reggenza riunisce l'Ufficio di Presidenza per la convocazione del Consiglio Grande e Generale al fine della discussione e approvazione dell'accordo di governo e della nomina del Congresso di Stato.

Art.15

(Ufficio di Segreteria dei Capitani Reggenti)

1. Con legge ordinaria dovrà essere istituito l'Ufficio di Segreteria dei Capitani Reggenti cui saranno attribuite funzioni di supporto istituzionale, giuridico, amministrativo, diplomatico e di protocollo.

Art.16

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 185/2005 (Legge sui Capitani Reggenti) e comunque l'applicazione della stessa decorrerà dalla XXVI^ legislatura.

Data dalla Nostra Residenza, addì 29 dicembre 2005/1705 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi

p. IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Il Segretario di Stato Pier Marino Mularoni